



delibera

1° - È autorizzato, subordinatamente alla condizione di cui al paragrafo secondo ed in ogni caso con effetto per il bilancio al 31 dicembre 1955, il prelievo dal Fondo congruofondo monetario, che risulta iscritto nel bilancio approvato al 31 dicembre 1954, della somma di lire 11.446.923.400 occorrenti per ripianare le perdite degli esercizi precedenti che si sono cumulate fino al 31 dicembre 1952 senza pregiudizio della utilizzazione ulteriore dello stesso Fondo per gli altri scopi previsti dalla legge;

2° - il prelievo suddetto è subordinato alla condizione che esso sia assistito dall'esonero tributario concesso alle Compagnie di assicurazione private e non sarà perciò operativo se non col preventivo riconoscimento di tale agevolazione tributaria;

3° - il Direttore generale resta incaricato di stabilire al riguardo le opportune intese con le Autorità e gli uffici competenti, nonché di riferire eventualmente sui suggerimenti e pareri che potranno essere dati allo scopo di raggiungere la finalità